



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

Settore IV°

**Pianificazione - Gestione del territorio
Attività produttive**



REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 26/09/2011

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercato dell'antiquariato e del collezionismo.
2. Il regolamento definisce le diverse modalità organizzative, gestionali e autorizzative per la realizzazione del mercatino.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art.2
FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- Legge Regionale 6 aprile 2001, n.10.
- Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956.
- Deliberazioni Giunta Regionale 20 luglio 2001, n.1902 e n. 633 del 14 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 20.04.1992, n. 285, sue modifiche e integrazioni.

Art. 3
SCOPO DEL MERCATO

1. Il mercatino ha la finalità prevalente di promuovere l'immagine di San Donà di Piave nel territorio per incentivare le sue attività commerciali, turistiche e culturali.
2. L'esposizione è costituita esclusivamente di oggetti di buon livello qualitativo ed estetico volti a stimolare non solo la vendita, ma essere occasione di incontro, di studio, di ammirazione per gli estimatori d'arte e più in generale per tutti i cultori dell'antiquariato.

Art. 4
SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA

1. Le caratteristiche delle merci e degli oggetti posti in vendita dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 2) lettera d) e art. 9 della L.R. 10/2001, nonché qualificarsi come oggetti d'epoca (età superiore a 25 anni) o di antiquariato (età superiore a 50 anni) di buona qualità, come di seguito individuati:
 - a) **Oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate quali:** mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura.
 - b) **Oggetti da collezione quali:** filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico) numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri d'arte o antichi, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti e autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo e figurine, articoli da fumo, militarica ed onorificenze, statuine e riproduzioni di animali.
2. E' vietata la vendita e l'esposizione di **armi, esplosivi e oggetti preziosi** e calzature.
3. **Gli hobbisti:**
 - a) non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico, nonché cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose;

- b) possono vendere esclusivamente beni privi di valore o di valore esiguo così come definito all'art. 9, comma 3 del presente regolamento.

Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

1. Il "Mercatino dell' Antiquariato e del Collezionismo", denominato " Trovantico" ha cadenza mensile, ad eccezione dei mesi di settembre e dicembre.
2. Il Mercatino si svolge in Via C.Battisti e via Risorgimento a di San Donà di Piave, nelle aree individuate nella planimetria allegata (Allegato A) al presente regolamento secondo l'articolazione dei posteggi in essa riprodotta ed è costituito da:
 - a) n. 30 posteggi riservati agli operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ex art. 27 e art. 28 Dlgs n.114/98, assicurando almeno 51% dei posteggi assegnato ai professionali.
 - b) n. 19 posteggi riservati agli operatori non professionali (cosiddetti "hobbisti") come definiti dall'art. 9 commi 2, 3 e 4 della LR 06/04/2001, n.10.
3. Lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali dev'essere distinto da quello destinato a quelli professionali.
4. La superficie complessiva del mercato è di mq: 1007.
5. la superficie complessiva dei posteggi è di mq. 725. Ciascun posteggio ha ampiezza di mq 12,5 (mt. 5X2,5), ad eccezione dei posteggi n. 3, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 37 e 38, la cui ampiezza è pari a mq 25 (mt. 10x2,5).
6. I seguenti posteggi sono assegnati agli operatori professionisti:
 - a) dal n. 1 al n. 27
 - b) dal n. 36 al n. 38
7. I seguenti posteggi sono assegnati agli operatori non professionisti:
 - a) dal n. 28 al n. 35
 - b) da n. 39 al n. 49.
8. gli spazi per la sistemazione dei banchi espositivi sono individuati con apposita segnaletica predisposta dal personale del Comune.
9. Eventuali nuove aree saranno determinate con specifica delibera Consiliare.
10. Qualora l'area individuata per l'effettuazione del mercatino dovesse risultare eccezionalmente occupata dal Comune di S. Donà per eventi particolari, il mercato dell'antiquariato potrà essere sospeso o trasferito in altra area previo preavviso.
11. Per le modalità di svolgimento del mercatino dell'antiquariato che si svolge in concomitanza con la Fiera del Rosario , si rinvia a quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 6 CONCESSIONARIO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'organizzazione del Mercatino mensile e di quello natalizio a soggetti privati o ad associazioni di categoria con le forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Tali soggetti cureranno ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione, inclusa la riscossione di eventuali tariffe, secondo modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.
3. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà stabilita dall'organizzatore del Mercatino e potrà essere effettuata esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e secondo i parametri fissati all'art. 11.
4. Nella convenzione saranno definite le modalità di:
 - pagamento del canone per l'occupazione degli spazi e della tassa di smaltimento dei rifiuti,
 - pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione di segnaletica, noleggio di ombrelloni, posizionamento di transenne, pubblicità ed eventuali oneri e spese necessari per il regolare funzionamento del mercatino.
5. Al soggetto gestore è vietato chiedere ed introitare, a qualunque titolo somme superiori a quelle stabilite con le tariffe regolarmente approvate dal Comune.

6. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercatino affidato a terzi :
 - a) il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, della L. R. 6/4/2001, n. 10;
 - b) il rilascio del tesserino agli operatori non professionali di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della l.r. 10/01;
 - c) l'attività di vigilanza e in particolare la vidimazione agli "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita diviso per categoria merceologica.

Art. 7

CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. L'assegnatario dello spazio espositivo sarà tenuto al previo pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, della tassa di smaltimento dei rifiuti dell'importo relativo alla pulizia dell'area nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione segnaletica, noleggio di ombrelloni, posizionamento di transenne, pubblicità ed eventuali oneri e spese necessari per il regolare funzionamento del mercatino secondo le tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8

GIORNO E ORARIO DEL MERCATINO

1. Il Mercatino dell'Antiquariato "Trovantico" si svolge ogni ultimo sabato del mese ad eccezione dei mesi di settembre e dicembre.
2. Nel mese di settembre il mercatino non ha luogo, in quanto lo stesso viene fatto coincidere con le iniziative promosse annualmente in occasione della Fiera del Rosario (cfr. successivo art. 21).
3. Nel mese di dicembre il mercatino ha luogo il sabato precedente la festività del Natale.
4. In occasione di particolari ricorrenze, di fiere, o di manifestazioni, potranno essere previste edizioni straordinarie del mercatino dell'antiquariato. La localizzazione, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di formazione della graduatoria saranno regolamentate nell'ambito delle determinazioni relative all'organizzazione della specifica manifestazione.
5. L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
6. L'orario di vendita del mercatino è il seguente:
 - a) da ottobre a marzo : dalle ore 8,00 alle ore 18,00
 - b) da aprile ad agosto: dalle ore 8.00 alle ore 20,00.
7. I veicoli adibiti al trasporto della merce devono essere rimossi immediatamente dopo il posizionamento dei banchi di vendita e comunque entro le ore 8.30 e possono essere reintrodotti nell'area di mercato mezz'ora prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita.
8. Il posteggio non deve essere abbandonato prima della chiusura delle operazioni di vendita, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali, o per casi gravi e indipendenti dalla volontà dell'interessato debitamente documentati.
9. I concessionari devono completare lo sgombero dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di vendita lasciandoli puliti ed in ordine.

Art. 9

REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI

1. Al mercatino dell'antiquariato possono partecipare i sotto elencati soggetti che presentino merceologia conforme a quanto indicato al precedente art. 4:
 - a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 31/03/1998, n.114, sue mm.ii.;
 - b) i titolari di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 6/4/2001, n.10, in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale;
 - c) gli artigiani restauratori iscritti in Camera di Commercio.
2. Al mercatino non possono partecipare:
 - a) Associazioni Onlus
 - b) Soggetti appartenenti a qualsiasi ente, associazione, organismo, struttura che occupino suolo pubblico per la raccolta fondi, questue, collette, offerta libera di prodotti di qualsiasi genere per autofinanziamento.

3. Per il commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, gli operatori professionali devono aver effettuato la dichiarazione prevista dall'art. 126 del TULPS ed essere in possesso del prescritto registro di cui all'art. 128 del medesimo testo unico. Dette disposizioni non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, intendendosi come tali (di valore esiguo) gli oggetti il cui valore commerciale, risultante dal prezzo esposto, non sia superiore a euro 258,23.

Art. 10

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Gli operatori professionali presenti al mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui all'articolo 4, alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli stessi operatori non possono vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. I titolari di concessione sono tenuti a rispettare le dimensioni del posteggio loro assegnato.
4. Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari.
5. E' fatto obbligo di mantenere decorosamente pulito ed in ordine il proprio spazio e l'area circostante raccogliendo e depositando presso i cassonetti i rifiuti prodotti.
6. E' vietato depositare merce, sia per esposizione che per accatastamento, lungo i muri perimetrali, interni od esterni, dei porticati o sotto i porticati stessi.

Art. 11

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Il posteggio occupato consecutivamente dallo stesso operatore nei due anni precedenti l'approvazione del presente regolamento, è assegnato al medesimo, a condizione che lo stesso abbia presentato, entro 90 giorni dalla data di approvazione del regolamento, domanda di rilascio di autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo A, nonché di concessione di posteggio, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Fiere e Mercati, compilandola in ogni sua parte e corredandola degli allegati ivi previsti.
2. Agli assegnatari è rilasciata l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A (su posteggio) e relativa concessione decennale.
3. I richiedenti miglioria che abbiano presentato domanda entro il termine di cui al comma 1, possono scegliere un nuovo posteggio tra quelli liberi individuati dal presente regolamento, secondo i criteri di cui al successivo comma. Ai predetti soggetti l'autorizzazione/concessione di cui al comma 2 è rilasciata direttamente per il nuovo posteggio assegnato sulla base della miglioria.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, gli operatori professionali che abbiano presentato domanda di miglioria, sono inseriti in apposita graduatoria, formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - 4.1. anzianità di presenza nel mercatino, maturata con la stessa autorizzazione. In caso di subingresso, viene riconosciuta anche l'anzianità maturata dal cedente con l'autorizzazione con cui ha partecipato al mercatino;
 - 4.2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
5. La graduatoria, approvata con determina dirigenziale, sarà affissa all'albo pretorio e nel sito internet del Comune e vi resterà per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
6. Nel caso in cui vi fossero ancora posteggi non assegnati per mancanza di domande, il Comune di S. Donà comunicherà alla Regione i dati relativi ai suddetti posteggi, per la pubblicazione sul B.U.R. della Regione Veneto, indicando la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la tipologia e la cadenza del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo.
7. Avvenuta la pubblicazione, il procedimento per l'attribuzione del posteggio e i relativi criteri di priorità, sono quelli stabiliti dalla D.G.R. 20/07/2001, n. 1902, come modificata ed integrata dalla D.G.R. 14/03/03 N° 633, nella parte intitolata "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, 1° comma della L.R. 10/2001.
8. Ai fini di cui al precedente comma 7, gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione di posteggio al Comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda stessa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato nello stesso Bur.

9. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla DGR 20 luglio 2001, n. 1902 che sono nell'ordine:
 - maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario con la stessa autorizzazione;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandate a.r. si avrà riguardo al timbro postale di spedizione.
10. La concessione dei posteggi al mercatino, per gli operatori professionali, ha validità decennale. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

ART.12 ASSENZE DEL TITOLARE

1. Il professionista assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 7,30, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente, scorrendo le graduatorie di cui al successivo art. 14.
2. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente alle edizioni mensili del mercatino per più di quattro volte nell'arco di un anno, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, perderà il diritto di posteggio con conseguente decadenza dell'autorizzazione. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, entro 15 giorni dal verificarsi dell'assenza.

ART.13 DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI OPERATORI PROFESSIONISTI

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingressi).
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

Art. 14 POSTEGGI LIBERI - ASSEGNAZIONE AD OPERATORI PROFESSIONALI (PRECARI)

1. I posteggi non occupati dai titolari sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti presenti, titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, sulla base di una graduatoria di spunta.
2. La graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri di priorità :
 - aver presentato domanda, almeno dieci giorni prima della data che precede il mercatino;
 - maggior numero di numero di presenze consecutive maturate nel mercato con riferimento all'autorizzazione utilizzata;
 - in caso di parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a comunicare al personale incaricato alla spunta i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui intendono effettuare il precariato
 - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.
4. I precari assenti per un anno consecutivo al mercatino mensile perdono l'anzianità maturata.
5. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

Art.15
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AD OPERATORI NON PROFESSIONALI
(HOBBISTI)

1. La partecipazione al mercatino non crea in capo all'hobbista alcun diritto.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità, applicati nell'ordine:
 - a) l'aver presentato domanda unica di partecipazione al Comune o all'Ente Gestore, entro e non oltre i 10 giorni antecedenti il mercatino dell'edizione di gennaio. Nella domanda devono essere chiaramente individuate le date che interessano con un massimo di sei volte.
Nel caso di più domande, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. In caso di istanze presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino avuto riguardo all'anno in corso oppure a quello precedente, ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio.
 - b) l'aver presentato domanda di partecipazione al Comune o all'Ente Gestore, per ogni singola edizione, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione del mercatino.
Nel caso di più domande, si applica l'ordine cronologico così come illustrato al precedente punto a).
3. Le domande di cui al precedente comma 2 devono contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente, l'elencazione sommaria dei prodotti in vendita.
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta:
 - il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4 lettera a) della LR n.10 del 06/0/2001, con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare partecipa a mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, in qualità di hobbista per l'anno in corso.
 - c) dimensione del posteggio richiesto (non superiore a mq. 12).
4. Le domande di partecipazione al Mercatino per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al precedente art. 4 non saranno accolte.
5. Tra tutte le domande pervenute sarà stilata apposita graduatoria secondo i criteri suindicati; detta graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune, nei cinque giorni antecedenti la rispettiva edizione.
6. I posteggi riservati agli hobbisti rimasti liberi entro le ore 8.00 sono assegnati agli hobbisti muniti di tesserino di riconoscimento in originale e dell'elenco dei prodotti di cui al successivo art. 16, secondo l'ordine d'arrivo registrato dagli organi di vigilanza o da eventuali concessionari incaricati del servizio.

Art. 16
OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. La partecipazione al mercatino degli operatori che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale(c.d.“hobbisti”) è subordinata al possesso, da parte dei medesimi, del tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a, della L.R. 6/4/2001, n. 10.
2. Durante l'orario di svolgimento del mercatino il Comune di S. Donà di Piave, mediante proprio personale, esegue gli opportuni controlli e procede ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune.
3. L'operatore non professionale, quando partecipa al mercatino, deve, altresì, presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco viene timbrato dal Comune, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito tesserino. L'elenco dev'essere conservato all'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.
4. L'operatore non professionale, ammesso a partecipare al mercatino, dev'essere presente nel posteggio assegnatoli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

5. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.
6. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
7. Gli stessi operatori possono vendere esclusivamente beni di privi di valore o di valore esiguo così come definito al precedente art. 9, comma 3. In quanto non autorizzati alla vendita di cose usate classificabili come oggetti d'arte o cose antiche, di pregio o preziose, agli operatori non professionali non si applicano le disposizioni, di cui agli art. 126 e 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di P.S."

Art. 17 CONTROLLI

1. Il Comune provvede alla verifica del rispetto delle norme vigenti, della documentazione autorizzativa e dei requisiti richiesti ai partecipanti al Mercatino dell'antiquariato.
2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo ed ad annullare l'apposito spazio sul tesserino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere quello relativo agli operatori professionali.

ART.18 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie.
8. E vietato svolgere commercio in forma itinerante.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Gli automezzi degli operatori possono accedere alle aree di mercato solo per carico/scarico nell'orario previsto per l'allestimento e lo sgombero del posteggio.
11. E' vietato da parte degli espositori, l'utilizzo di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni.
12. Gli operatori sono tenuti ad adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 SANZIONI

1. Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7/bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 16 della legge 16/01/03 n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento) oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal mercatino.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Per gli operatori non professionali si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, 6° comma, della L.R. n. 10/2001 con il pagamento di una somma da euro 258,23 a Euro 1.032,91 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, in caso di assenza ingiustificata, anche parziale, saranno applicate le disposizioni di cui al successivo art. 21, commi 4, secondo alinea e comma 5.

Art. 20

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia con particolare riferimento alla L. R. n° 10 del 6/4/01 e alle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n° 2956 del 9/11/01; al vigente Regolamento Comunale di Disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera n. 10 del 28/01/2003 e al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 21

FIERA DEL ROSARIO

1. Ad eccezione di quanto previsto nei successivi commi, il mercatino dell'antiquariato che si svolge in concomitanza con la Fiera del Rosario è regolato dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli.
2. L'individuazione dell'area e dei singoli posteggi, con la relativa dimensione, nonché la suddivisione dell'area riservata ai professionisti e di quella assegnata agli hobbisti, sono determinate con delibera d'indirizzo di Giunta comunale riguardante la specifica manifestazione.
3. I giorni di svolgimento del mercatino della Fiera e l'orario dello stesso sono fissati con la delibera di Giunta di cui al precedente comma.
4. L'operatore deve assicurare la presenza per tutti i giorni di durata del mercatino, fatta eccezione per casi gravi e indipendenti dalla volontà dell'interessato debitamente documentati. L'assenza ingiustificata, anche parziale, equivarrà ad assenza per l'intera manifestazione ai fini del calcolo dell'anzianità di presenza.
5. Le assenze ingiustificate effettuate dai titolari di concessione decennale per due edizioni consecutive comportano la decadenza della concessione e la revoca della concessa autorizzazione; le stesse assenze maturate dai precari comportano la perdita dell'anzianità maturata.
6. La vidimazione del tesserino degli hobbisti è unica per tutta la durata della manifestazione.

Art. 22

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "regolamento per l'attuazione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo" approvato con delibera di C.C. n. 120 del 24.09.2001, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia presso il Comune di S. Donà di Piave con lo stesso in contrasto.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia, costituiscono automatica modifica e integrazione del presente Regolamento.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Fonti Normative
- Art. 3 - Scopo del mercatino
- Art. 4 - Specializzazione merceologica
- Art. 5 - Individuazione dell'area e caratteristiche dei posteggi.
- Art. 6 - Concessionario
- Art. 7 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi.
- Art. 8 - Giorno ed orario del mercatino
- Art. 9 - Requisiti richiesti agli espositori
- Art. 10 - Obblighi per gli operatori professionali
- Art. 11 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali
- Art. 12 - Assenze del titolare
- Art. 13 - Disposizioni generali per gli operatori professionisti
- Art. 14 - posteggi liberi – assegnazioni ad operatori professionali (precari)
- Art. 15 - criteri per l'assegnazione dei posteggi ad operatori non professionali (Hobbisti)
- Art. 16 - Obblighi e divieti per gli operatori non professionali
- Art. 17 - Controlli
- Art. 18 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 21 - Fiera del Rosario
- Art. 22 - Abrogazione di precedenti disposizioni



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)



Allegato A al regolamento comunale del mercatoino dell'antiquariato e del collezionismo



Commerciante
Hobbista

